

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CAMBIO DI AFFERENZA AL
GRUPPO SCIENTIFICO-DISCIPLINARE E/O AL SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE E DELLA MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA DEL
PERSONALE ACCADEMICO**

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina:

a) la procedura di passaggio - da un Gruppo scientifico-disciplinare ad un altro ovvero da un Settore scientifico-disciplinare ad un altro - dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato (ruolo esaurimento) e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 2 maggio 2024 n. 639;

b) la mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori attraverso lo scambio contestuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 3 della Legge 240/2010 e ss.mm.ii..

2. Ai sensi del presente Regolamento, per "*cambio di afferenza*" si intendono le procedure di cui al comma 1, lettere a).

3. I trasferimenti di cui al precedente comma 1 lett. b) sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili in relazione al vincolo di cui all'art. 18 co. 4 della Legge 240/2010.

**TITOLO I - CAMBIO DI AFFERENZA AL GRUPPO SCIENTIFICO-DISCIPLINARE E/O
AL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE**

Art. 2

**Istanza di cambio di afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori
a tempo indeterminato (ruolo esaurimento)**

1. Il docente può chiedere il cambio di afferenza da un Gruppo scientifico-disciplinare ad un altro ovvero da un Settore scientifico-disciplinare ad un altro. Il cambio di afferenza dei docenti ad un Gruppo scientifico-disciplinare e/o Settore scientifico-disciplinare diverso da quello nel quale sono inquadrati può aver luogo esclusivamente a domanda degli interessati (professori e ricercatori a tempo indeterminato).

2. Ai sensi dell'art. 3 co. 3 del D.M. 2 maggio 2024 n. 639, la richiesta di passaggio da un Gruppo scientifico-disciplinare ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad

un Settore scientifico-disciplinare ricompreso nel Gruppo scientifico-disciplinare nel quale si chiede di essere inquadrato.

3. Possono presentare domanda di cambio di afferenza ad altro GSD/SSD i professori e i ricercatori a tempo indeterminato (ruolo esaurimento) in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel Gruppo e/o nel Settore scientifico-disciplinare di destinazione.

4. La domanda di cambio di afferenza ad altro GSD/SSD è indirizzata al Direttore del Dipartimento di appartenenza e deve essere adeguatamente motivata – dal punto di vista sia scientifico che didattico – e corredata dal *curriculum* con indicazione dell'attività scientifica e didattica svolta e da ogni documento e/o pubblicazione che l'istante ritenga utile ai fini della valutazione della propria istanza.

Art. 3

Istanza di cambio di afferenza dei ricercatori a tempo determinato

1. Per i ricercatori a tempo determinato, destinatari dei contratti di cui alla lettera a) e alla lettera b) dell'art. 24 co. 3 della Legge n. 240/2010 ovvero dei contratti RTT di cui alla legge n. 79/2022, il cambio di afferenza da un SSD diverso da quello in cui sono inquadrati è ammissibile, fermo il necessario parere del CUN, soltanto nel caso in cui esso avvenga all'interno del Gruppo scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la posizione. Il passaggio non è ammissibile se il bando prevedeva esplicitamente un profilo specificato dall'indicazione di un determinato Settore scientifico-disciplinare, a meno che il nuovo SSD proposto presenti una declaratoria coerente con le attività di ricerca previste nel contratto stipulato.

2. Il cambio di afferenza dei ricercatori a tempo determinato ad un Settore scientifico-disciplinare diverso da quello nel quale sono inquadrati può aver luogo esclusivamente a domanda degli interessati.

3. Possono presentare domanda di cambio di afferenza ad altro SSD i ricercatori a tempo determinato in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel Settore scientifico-disciplinare di destinazione.

4. Nell'istanza, l'interessato dovrà precisare il GSD e il SSD di provenienza e di richiesta afferenza e dovrà altresì dichiarare che il bando non prevedeva un profilo specificato dall'indicazione di un determinato Settore scientifico disciplinare o che comunque il nuovo SSD

proposto presenta una declaratoria coerente con le attività di ricerca previste nel contratto stipulato.

5. La domanda di cambio di afferenza ad altro SSD è indirizzata al Direttore del Dipartimento di appartenenza e deve essere adeguatamente motivata – dal punto di vista sia scientifico che didattico – e corredata dal *curriculum* con indicazione dell'attività scientifica e didattica svolta e dal contratto stipulato tra il ricercatore a tempo determinato e l'Ateneo, oltre che da ogni documento e/o pubblicazione che l'istante ritenga utile ai fini della valutazione della propria istanza.

Art. 4

Procedimento: istruttoria, parerei e autorizzazione

1. L'esame dell'istanza di cui agli artt. 2 e 3 è rimessa al Direttore del Dipartimento, il quale esprime, entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza stessa, un parere obbligatorio e non vincolante in merito al cambio di afferenza richiesto dal docente o dal ricercatore ai sensi e con i limiti del precedente art. 3.

2. Il Direttore del Dipartimento può sottoporre la questione direttamente al Consiglio di Dipartimento secondo la procedura di cui al successivo comma 3 ovvero affidare l'istruttoria ad un docente del GSD e/o del SSD a cui l'istante chiede di afferire ovvero a un Comitato composto da non oltre tre docenti del GSD e/o del SSD a cui l'istante chiede di afferire. Tale ultima facoltà deve essere esercitata dal Direttore di Dipartimento entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza. Il docente o il Comitato incaricati dovranno trasmettere al Direttore di Dipartimento una relazione istruttoria entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza e della documentazione a corredo. Ricevuta la relazione istruttoria, il Direttore di Dipartimento dovrà rendere parere obbligatorio e non vincolante entro il termine di cui al precedente comma 1.

3. Entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza di cambio di afferenza, il Direttore del Dipartimento può chiedere che sulla stessa si pronunci il Consiglio di Dipartimento, il quale dovrà rendere il parere – obbligatorio e non vincolante di cui al precedente comma 1 – entro 20 giorni dalla trasmissione dell'istanza e della documentazione a corredo da parte del Direttore del Dipartimento.

4. Il parere reso dal Direttore del Dipartimento o dal Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmesso al Rettore. Entro 5 giorni dalla ricezione del parere, il Rettore deve chiedere un parere non vincolante del Senato Accademico, da rendere tenendo conto:

- a) dell'anzianità di ruolo nel SSD di provenienza;
- b) del numero dei docenti e ricercatori nei Settori Scientifico Disciplinari di provenienza e di destinazione;
- c) del passaggio relativo al SSD all'interno dello stesso GSD;
- d) dell'offerta formativa e della pianificazione strategica di Ateneo con particolare riferimento ai criteri per l'accreditamento dei corsi.

5. La domanda di cambio di afferenza al Gruppo scientifico-disciplinare e/o al Settore scientifico-disciplinare con l'allegata documentazione, unitamente alla copia del parere del Senato Accademico se richiesto, è trasmessa dal Rettore al Consiglio Universitario Nazionale (di seguito "CUN") per l'emanazione del parere previsto dall'art. 3 del D.M. 2 maggio 2024 n. 639.

6. Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.M. 2 maggio 2024 n. 639, il passaggio ad un Settore scientifico-disciplinare ricompreso nel medesimo Gruppo scientifico-disciplinare del Settore scientifico-disciplinare di provenienza è disposto con decreto rettorale, previa acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante del CUN, motivando l'eventuale difformità. Tale parere è reso dal CUN entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Ai sensi dell'art. 3 co. 3 del D.M. del 2 maggio 2024 n. 639, la richiesta di passaggio da un Gruppo scientifico-disciplinare ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un Settore scientifico-disciplinare ricompreso nel gruppo scientifico-disciplinare nel quale si richiede di essere inquadrati. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del CUN, da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta.

8. Acquisito il parere del CUN, il cambio di afferenza di Gruppo scientifico-disciplinare e/o di Settore scientifico-disciplinare è disposto con Decreto del Rettore entro 10 giorni dalla data di acquisizione del parere del CUN.

TITOLO II - MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA DEL PERSONALE ACCADEMICO

Art. 5

Interscambio di docenti con qualifiche diverse

1. Lo scambio contestuale tra due Università di professori e ricercatori è consentito, tra soggetti in possesso della stessa qualifica o di qualifica diversa, con l'assenso delle Università interessate e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali.

2. Ai sensi dell'art. 7 co. 3 della Legge 240/2010, qualora i trasferimenti per interscambio avvengano fra docenti di diversa qualifica, le facoltà assunzionali delle Università interessate sono adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi.

3. Lo scambio tra docenti di qualifica diversa comporta l'impegno dei punti organico – o delle corrispondenti risorse – necessari per la chiamata e presa di servizio.

Art. 6

Istanza di scambio contestuale

1. I docenti presentano l'istanza di scambio contestuale a firma congiunta, indirizzandola ai Rettori degli Atenei interessati, i quali poi provvederanno a trasmetterle ai Direttori dei Dipartimenti a cui i docenti afferiscono e presso i quali gli stessi intendono trasferirsi.

2. Nell'istanza, ciascun docente deve preliminarmente dichiarare l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 18 co. 1 lettere b) e c) della Legge 240/2010. E di seguito indicare i seguenti elementi:

- a) proprio ruolo (Professore ordinario/Professore associato/Ricercatore);
- b) Gruppo scientifico-disciplinare e Settore scientifico-disciplinare *ex art.* 15 della Legge 240/2010;
- c) Università, sia di provenienza sia di destinazione;
- d) eventuale svolgimento di attività assistenziale;
- e) inquadramento economico in godimento;
- f) regime di impegno *ex art.* 6 della Legge 240/2010.

3. All'istanza dovranno essere allegati i *curricula* dei docenti, comprensivi delle pubblicazioni scientifiche, e ogni ulteriore documento ritenuto utile, il tutto corredato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

4. Le istanze devono essere presentate all'Ateneo dagli interessati al seguente indirizzo PEC: **lcu@pec.unilink.it**.

5. Le istanze, salvo particolari e motivate esigenze, devono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno, o comunque in un arco temporale utile per la programmazione didattica dell'Ateneo, e lo scambio decorre ordinariamente dal 1° novembre dell'anno accademico successivo.

Art. 7

Procedura di valutazione

1. L'istanza di cui all'art. 6 deve essere previamente sottoposta a verifica di regolarità formale da parte della Direzione Generale dell'Ateneo.

2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, l'istanza viene trasmessa al Dipartimento interessato per acquisire il necessario parere in merito alla proposta di scambio.

3. Il Consiglio di Dipartimento, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, valuta l'impatto e la ricaduta dello scambio sull'attività didattica e scientifica programmata ed erogata, tenendo conto in particolare:

a) del carico didattico sostenuto dal docente *in uscita*, della sostenibilità dell'offerta formativa e dell'impatto sulla programmazione didattica;

b) della numerosità di personale afferente al Settore scientifico-disciplinare, ovvero ai diversi settori scientifico-disciplinari coinvolti dallo scambio;

c) della congruenza del *curriculum* didattico e scientifico del docente *in entrata* con le linee programmatiche del Dipartimento di futura afferenza e, in particolare, con l'attività didattica e le linee di ricerca;

d) dell'anzianità di servizio del docente che chiede il trasferimento presso l'Ateneo;

e) con esclusivo riferimento allo scambio tra docenti e ricercatori di qualifica diversa, di cui all'art. 5, dell'eventuale quota di punti organico necessari – o delle corrispondenti risorse – per il perfezionamento dello scambio contestuale.

4. Il Consiglio di Dipartimento decide sull'istanza con propria delibera.

5. Il Consiglio di Dipartimento, previa analisi e valutazione degli elementi previsti al comma 3, nel caso in cui deliberi di non approvare la proposta di scambio, deve adottare apposita delibera di diniego debitamente motivata. In caso di parere positivo, la delibera motivata del Consiglio di Dipartimento è trasmessa al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo al fine di valutare l'impatto dello scambio sui requisiti previsti dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo.

6. L'istanza di trasferimento corredata di tutta la documentazione è sottoposta, ai fini dell'autorizzazione, all'esame del Consiglio di amministrazione e, laddove da quest'ultimo richiesto, al parere non vincolante del Senato Accademico (di seguito congiuntamente indicati anche solo "Organi Collegiali") nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, il Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione di cui al comma 4 e al successivo art. 8 e del Senato Accademico se richiesto, approva lo scambio, indicando i

nominativi del personale interessato e dei rispettivi riflessi in ordine all'offerta formativa dell'Ateneo, con l'autorizzazione alla mobilità e con l'indicazione della data della presa di servizio, e si esprime altresì in merito alla copertura eventuale dei maggiori costi.

7. Il trasferimento per scambio, autorizzato dal Consiglio di amministrazione, è disposto con decreto del Rettore, con decorrenza ordinariamente dal 1° novembre dell'anno accademico successivo alla presentazione dell'istanza di trasferimento, in pari data presso gli Atenei interessati. È possibile derogare da tale data esclusivamente in caso di motivate, specifiche esigenze didattiche e di intesa con l'altra Università coinvolta nella procedura di scambio.

Art. 8

Parere Nucleo di Valutazione

1. L'autorizzazione al trasferimento per scambio contestuale è condizionata all'acquisizione da parte del Consiglio di Amministrazione del parere obbligatorio e non vincolante del Nucleo di Valutazione di Ateneo, con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di Studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo.

2. Il Nucleo di Valutazione, nel corso dell'istruttoria, ha la facoltà di chiedere ai soggetti coinvolti integrazioni in merito agli impegni didattici espletati dagli istanti nella corrente posizione, agli eventuali progetti di ricerca e/o alle attività in conto terzi di cui gli stessi sono responsabili, ai finanziamenti dei quali sono stati titolari, nonché ad eventuali posizioni di assegnista e/o di dottorando di ricerca di cui i docenti rivestono il ruolo di *tutor*.

3. Il Nucleo di Valutazione valuta, altresì, gli effetti del trasferimento sui carichi didattici dei Dipartimenti coinvolti e sui Settori scientifico-disciplinari degli istanti.

Art. 9

Limiti dimensionali dipartimentali

1. La procedura di scambio contestuale può essere autorizzata solo qualora il trasferimento non determini il venir meno dei requisiti dimensionali minimi dipartimentali previsti dall'art. 12 co. 3 dello Statuto.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Il trasferimento di docenti di materie cliniche, qualora motivato da esigenze assistenziali, può essere autorizzato in relazione ai termini della procedura in parziale deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 11

Clausola di salvaguardia

1. Le richieste di mobilità interuniversitaria presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e allo stato pendenti sono da intendersi, a tutti gli effetti, validamente proposte e l'*iter* autorizzativo proseguirà secondo le previsioni del presente Regolamento in considerazione dello stato del relativo procedimento.

2. Le richieste di mobilità interuniversitaria presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e già approvate dai competenti Organi Collegiali dell'Ateneo sono da intendersi, a tutti gli effetti, già approvate ed esse, dunque, dovrà essere data compiuta attuazione senza alcuna ulteriore formalità.

TITOLO III – ENTRATA IN VIGORE

Art. 12

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Ateneo.

2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della disposizione direttoriale di approvazione ed emanazione.